



## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **DEFINIZIONE SEDE E FINALITA'**

Art. 1

L'associazione "ASANTE KENYA EVENT" è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e progressista.

L'associazione ha sede in FORNACETTE Via DELLA BOTTE 44.

L'associazione non persegue finalità di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 L'associazione ha come scopo l'attività culturale e ricreativa finalizzata alla valorizzazione e alla promozione della cultura e della cucina Keniota ed in particolare l'associazione si propone la divulgazione e sviluppo delle arti acrobatiche tipiche del Kenya.

Al fine di raggiungere lo scopo di cui sopra l'associazione potrà creare occasioni di contatto per la gente presso feste popolari, festival di strada, manifestazioni storiche di vario genere, mercatini etnici, ecc., offrendo spettacoli acrobatico-musicali e/o teatrali, mostre di arte ed artigianato Keniota, stand di prodotti culinari ecc.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono comunque potenziali settori di intervento dell'associazione.

In attuazione degli scopi suddetti, ed in modo ad essi complementare, l'associazione potrà svolgere l'attività di somministrazione di alimenti qual'ora in regola con le vigenti norme sanitarie ed amministrative.

### **I SOCI**

---

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.

8. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### Art. 5

E' compito del consiglio direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione

---

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.

8. Non sono ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### Art. 4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

#### Art. 5

E' compito del consiglio direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'assemblea dei soci alla sua prima convocazione

Art. 9

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante - a seconda dei casi - il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi :

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualsiasi modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Art. 10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci oppure al Collegio dei Garanti se nominato.

**PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO**

Art. 11

Il patrimonio sociale dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà
- contributi, erogazioni e lasciti diversi
- fondo di riserva

Durante la vita dell'associazione è fatto divieto di distribuire utili o riserve di utili

---

salve le destinazioni previste dalla legge.

I soci potranno, su richiesta deliberata dall'assemblea, finanziare l'associazione con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio. I versamenti effettuati dai soci a titolo di finanziamento, se non diversamente deliberato, devono considerarsi infruttiferi.

Art. 12

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Art. 13

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali del Circolo.

Art. 14

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sociale sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

#### **L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Art. 15

Partecipano all'assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al



versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 giorni prima, e da inviare ad ogni socio. L'invio potrà avvenire anche tramite sms, fax, posta elettronica ecc. agli indirizzi risultanti nell'anagrafe sociale.

L'assemblea è validamente convocata se alternativamente all'invio dell'avviso ad ogni socio la convocazione viene adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa.

#### Art. 16

L'assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 18 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato, o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

#### Art. 17

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 18.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

#### Art. 18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento,

---

proposte dal Consiglio Direttivo o almeno da un quinto dei soci è indispensabile, in prima convocazione, la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Ove in prima convocazione non sia possibile raggiungere tale quorum costitutivo in seconda convocazione le modifiche potranno comunque essere deliberate con il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del circolo, valgono le norme di cui all'art. 31.

#### Art. 19

L'assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i 15 giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

#### Art. 20

L'assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 6:

- approva le linee generali del programma di attività
- approva il rendiconto annuale
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo
- elegge gli i membri del consiglio direttivo alla fine di mandato o in seguito alle

---

dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione al circolo

- discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato
- elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlla lo svolgimento delle elezioni e firma gli scrutini
- istituisce, qualora lo ritenga opportuno e con le maggioranze qualificate di cui all'art. 18, il Collegio dei Sindaci Revisori e ed il Collegio dei Garanti; ne elegge i membri con le modalità previste per le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

#### **GLI ORGANISMI DIRIGENTI**

art. 21

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica massimo tre anni.

E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Art. 22

Il Consiglio direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 23

Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

---

- il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.

- il Vice-presidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice-presidente.

Al segretario è conferita la firma e la rappresentanza legale dell'associazione per operazioni finanziarie quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'apertura di conti correnti, il pagamento di spese di spese correnti, la riscossione delle quote annuali, la riscossione di contributi, di eventuali corrispettivi per attività sociale e comunque per ogni operazione ordinaria di gestione dell'associazione.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Art. 24

Compiti del Consiglio direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'assemblea
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea
- predisporre il rendiconto annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale
- deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali



- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad esso affidati

- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

- presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

#### Art. 25

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni due mesi, in un giorno prestabilito, senza necessità di un ulteriore avviso, e straordinariamente, quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti, comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

#### Art. 26

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il consigliere, dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario, è sostituito, ove esista, dal socio risultato

primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio direttivo decade.

Il Consiglio direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea, indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

#### Art. 27

Il Collegio dei Garanti può essere istituito dall'assemblea a norma dell'art. 22 del presente statuto. Esso è composto da tre membri, o comunque da un numero dispari di componenti diversi da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello Statuto e del Regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art.9.

Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

#### Art. 28

Il Collegio dei Sindaci Revisori può essere istituito dall'assemblea a norma dell'art. 22 del presente statuto. Esso è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo. Relaziona al Consiglio direttivo e all'assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi), e straordinariamente, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio direttivo.

#### Art. 29

I sindaci revisori ed i membri del Collegio dei garanti, hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio direttivo, con voto consultivo.

Art. 30

Le cariche di consigliere, sindaco revisore e membro del Collegio dei garanti, sono incompatibili fra di loro.

#### **SCIoglimento**

Art. 31

La decisione motivata di sciogliere l'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida, alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e, comunque, per scopi di pubblica utilità procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'assemblea, ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

